

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i problemi economici e monetari

2008/0130(CNS)

17.10.2008

PROGETTO DI PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società
privata europea (SPE)
(COM(2008)0396 – C6-0123/2008 – 2008/0130(CNS))

Relatrice per parere: Donata Gottardi

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione relativa allo statuto della Società privata europea (*Societas Privata Europea*, di seguito SPE) è accolta con favore, in quanto rappresenta uno strumento che consente alle piccole e medie imprese (PMI) di estendere le proprie attività agli altri Stati membri dell'Unione europea. La proposta fa parte di un pacchetto di misure volte a sostenere le PMI, il cosiddetto "*Small Business Act*" per l'Europa (SBA). L'SBA ha l'obiettivo di agevolare le attività delle PMI nel mercato unico e di conseguenza di migliorarne i risultati. La SPE è una delle iniziative prioritarie previste dal programma di lavoro 2008 della Commissione¹.

La relatrice per parere condivide l'approccio suggerito dalla Commissione nella proposta, inteso a non vincolare la creazione di una SPE alla rilevanza transfrontaliera dell'impresa interessata (data, ad esempio, dall'appartenenza degli azionisti a vari Stati membri o dalla prova dell'esercizio di attività transfrontaliere). Tale orientamento appare giustificato dalla tendenza degli imprenditori a creare la propria impresa nel paese d'origine, prima di estenderne le attività ad altri paesi. L'introduzione della rilevanza transfrontaliera come requisito iniziale ridurrebbe pertanto sensibilmente il potenziale dello strumento SPE.

La relatrice per parere desidera tuttavia evidenziare alcune carenze riscontrate nella proposta della Commissione. Il primo rilievo, di natura metodologica, riguarda l'approccio scelto dalla Commissione, che non mette a disposizione delle imprese, e quindi delle PMI, una soluzione pienamente europea. La proposta rimanda infatti in più di un'occasione alle legislazioni dei singoli Stati membri, relegando in secondo piano l'armonizzazione legislativa a livello comunitario, necessaria invece per evitare di disincentivare i principali imprenditori e le PMI all'utilizzo dell'SPE. Se le PMI che scelgono di creare una SPE per espandere le proprie attività in più di uno Stato membro non devono più soltanto conoscere la legislazione comunitaria, ma anche quella di ognuno degli Stati membri nei quali intendono investire, l'efficacia della proposta in termini di contributo alla crescita e al completamento del mercato interno rischia di essere gravemente compromessa. Per poter dare i frutti sperati, il regime SPE dovrebbe quindi essere configurato come un vero e proprio 28° regime, accessibile a qualsiasi PMI che intenda esercitare le proprie attività sia a livello nazionale che comunitario per godere dei benefici e del potenziale offerti dal mercato interno.

In secondo luogo, affinché l'SPE possa costituire un'alternativa reale e interessante sul piano economico, è necessario che sia dotata di una strategia fiscale predisposta dall'UE. L'importanza di un'iniziativa in tal senso è stata già dimostrata dall'esperienza maturata con lo statuto europeo delle società ("*Societas Europea*" – SE). La relatrice per parere ritiene che la proposta di una Società privata europea debba prevedere la neutralità fiscale per ciascuno Stato membro, e debba pertanto fondarsi su un regime fiscale comune studiato specificamente per la SPE e finalizzato al superamento degli oneri e dei costi connessi all'osservanza dei regimi fiscali nazionali. In tal modo sarebbero garantite condizioni paritarie per tutte le SPE,

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008", COM(2007) 640.

evitando il rischio di distorsioni della concorrenza e di concorrenza fiscale dannosa.

Un terzo aspetto di rilievo è rappresentato dalla comunicazione, elemento importante sia per divulgare informazioni a livello europeo sulle SPE istituite nell'Unione, sia per armonizzare il regime specifico di ciascuna SPE con le dimensioni della stessa nel mercato interno. Un approccio in tal senso consentirebbe di creare un mercato trasparente e di agevolare il coordinamento tra le autorità nazionali.

In quarto luogo, è necessario tutelare i creditori aumentando il requisito di capitale azionario minimo. L'introduzione di un "attestato di solvibilità" obbligatorio potrebbe risultare utile qualora il capitale minimo non fosse sufficiente a garantire gli interessi dei creditori.

Infine, considerata l'opportunità che il trasferimento della sede di una società sia mosso principalmente da ragioni di carattere economico e giuridico, è necessario subordinare tale decisione a criteri definiti con chiarezza, sostenuti da norme in materia di trasformazione, fusione, divisione, scioglimento, annullamento e contabilità. Ciò consentirà di rendere la SPE uno strumento utile e al tempo stesso attraente per le piccole imprese operanti nel mercato interno.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il regime per le società private (SPE) dovrebbe essere praticabile, semplice, adeguato e coerente con gli obiettivi del mercato interno e dovrebbe beneficiare dei vantaggi del mercato interno. Il regime dovrebbe includere una tassazione specifica e un sistema contabile nonché regole specifiche concernenti la liquidazione, l'insolvenza, la trasformazione, le fusioni, le scissioni, lo scioglimento e la nullità, al fine di lasciare il minore numero possibile di ambiti sotto la disciplina del diritto societario nazionale, evitando così gli oneri e i costi connessi all'ottemperanza a diversi diritti nazionali e le distorsioni

della concorrenza che ne derivano.

Or. en

Motivazione

Vi è la necessità di definire un regime comune globale specifico alla SPE al fine di evitare gli oneri e i costi associati all'ottemperanza a diversi diritti nazionali e le distorsioni della concorrenza che ne derivano. Per essere realizzabile, la SPE dovrebbe essere un sistema che applica pienamente il 28° regime, in modo da consentire l'armonizzazione e la coerenza nel mercato interno, evitando il più possibile di rimandare a diversi diritti nazionali degli Stati membri. Inoltre, un regime fiscale europeo singolo e semplice renderebbe la forma e lo statuto della SPE più interessanti per le piccole imprese.

Emendamento 2

**Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Al fine di assicurare l'uniformità del regime relativo alla SPE, entro il 31 dicembre 2010 la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa specifica concernente un sistema contabile e fiscale che comprenda una base fiscale comune e un sistema di consolidamento dei profitti e delle perdite.

Or. en

Motivazione

Il regime della SPE dovrebbe essere realizzabile e coerente con gli obiettivi e i vantaggi del mercato interno, nonché interessante per le piccole imprese. A tal fine è necessario definire un regime contabile e fiscale comune specifico alla SPE per evitare gli oneri e i costi associati all'ottemperanza a diversi diritti nazionali, per garantire a tutte le SPE parità di condizioni e per evitare distorsioni della concorrenza, una concorrenza fiscale dannosa tra Stati membri e comportamenti opportunistici (ad esempio in termini di trasferimento di sede).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per garantire un livello elevato di uniformità della SPE, il maggior numero possibile di questioni relative alla forma societaria deve essere disciplinato dal presente regolamento, direttamente, tramite norme sostanziali, o rinviandone la disciplina all'atto costitutivo della SPE. Occorre pertanto prevedere un elenco di punti, da inserire in un allegato, per i quali gli azionisti della SPE siano tenuti a stabilire regole nell'atto costitutivo. Per quanto riguarda tali punti, deve applicarsi solo il diritto comunitario e pertanto gli azionisti devono avere la facoltà di stabilire norme diverse da quelle applicate dallo Stato membro in cui la SPE ha sede alle forme nazionali di società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso. La legge nazionale deve disciplinare le questioni che il presente regolamento rinvia alla regolamentazione nazionale e tutte le altre questioni che non sono disciplinate dal presente regolamento, come l'insolvenza, i rapporti di lavoro e la tassazione, o che il presente regolamento non riserva all'atto costitutivo.

Emendamento

(6) Per garantire un livello elevato di uniformità della SPE, il maggior numero possibile di questioni relative alla forma societaria deve essere disciplinato dal presente regolamento, direttamente, tramite norme sostanziali, o rinviandone la disciplina all'atto costitutivo della SPE. Occorre pertanto prevedere un elenco di punti, da inserire in un allegato, per i quali gli azionisti della SPE siano tenuti a stabilire regole nell'atto costitutivo. Per quanto riguarda tali punti, deve applicarsi solo il diritto comunitario e pertanto gli azionisti devono avere la facoltà di stabilire norme diverse da quelle applicate dallo Stato membro in cui la SPE ha sede alle forme nazionali di società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso. La legge nazionale deve disciplinare le questioni che il presente regolamento rinvia alla regolamentazione nazionale e tutte le altre questioni che non sono disciplinate dal presente regolamento, come l'insolvenza, i rapporti di lavoro e la tassazione, o che il presente regolamento non riserva all'atto costitutivo, ***fino alla messa a punto a livello comunitario di una serie completa di norme specifiche per le SPE che disciplinino tali ambiti.***

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione ai precedenti emendamenti ai considerando 2 bis e 2 ter (nuovi).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Affinché sia una forma societaria accessibile per gli individui e le piccole imprese, la SPE deve poter essere creata ex nihilo o risultare dalla trasformazione, fusione o scissione di società nazionali esistenti. La creazione di una SPE tramite trasformazione, fusione o scissione di società deve essere disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

Emendamento

(7) Affinché sia una forma societaria accessibile per gli individui e le piccole imprese, la SPE deve poter essere creata ex nihilo o risultare dalla trasformazione, fusione o scissione di società nazionali esistenti. La creazione di una SPE tramite trasformazione, fusione o scissione di società deve essere disciplinata dal diritto nazionale applicabile ***fino alla messa a punto a livello comunitario di una serie completa di norme specifiche per le SPE che disciplinino tali ambiti.***

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione ai precedenti emendamenti ai considerando 2 bis e 2 ter (nuovi).

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Onde assicurare la trasparenza e la pubblicità di informazioni accurate riguardanti le SPE, la Commissione dovrebbe istituire e coordinare una banca dati per le SPE accessibile in Internet al fine di pubblicare, raccogliere e divulgare informazioni e dati riguardanti la loro registrazione, sede legale, centro di attività, succursali ed eventuali trasferimenti di sede legale, trasformazioni, fusioni, scissioni o scioglimento.

Motivazione

È importante garantire a livello europeo la diffusione di informazioni sulle SPE stabilite nell'UE mediante una banca dati e un sito web, al fine di garantire la coerenza tra il regime specifico delle SPE e la dimensione del mercato interno, creare trasparenza per il mercato e contribuire al coordinamento tra le autorità nazionali.

Emendamento 6**Proposta di regolamento
Considerando 11***Testo della Commissione*

(11) La SPE non deve essere soggetta ad un requisito patrimoniale elevato, in quanto esso costituirebbe un ostacolo alla sua creazione. Occorre tuttavia tutelare i creditori da eccessive distribuzioni agli azionisti che potrebbero intaccare la capacità della SPE di pagare i propri debiti. A tal fine occorre proibire le distribuzioni a seguito delle quali le passività della SPE eccederebbero il valore delle sue attività. ***Gli azionisti devono tuttavia avere altresì la facoltà di*** richiedere all'organo di gestione della SPE di firmare un certificato di solvibilità.

Emendamento

(11) La SPE non deve essere soggetta ad un requisito patrimoniale elevato, in quanto esso costituirebbe un ostacolo alla sua creazione. Occorre tuttavia tutelare i creditori da eccessive distribuzioni agli azionisti che potrebbero intaccare la capacità della SPE di pagare i propri debiti. A tal fine occorre proibire le distribuzioni a seguito delle quali le passività della SPE eccederebbero il valore delle sue attività ***e*** richiedere all'organo di gestione della SPE di firmare un certificato di solvibilità.

Motivazione

Al fine di rafforzare le disposizioni contenute nella proposta della Commissione (in quanto il capitale azionario minimo previsto dagli articoli di associazione a una SPE potrebbe non essere sufficiente come garanzia per i creditori) è utile prevedere un "certificato di solvibilità" obbligatorio.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le autorità nazionali competenti devono controllare il completamento e la legittimità del trasferimento della sede legale della SPE in un altro Stato membro. Occorre garantire l'accesso tempestivo degli azionisti, dei creditori e dei dipendenti alla proposta di trasferimento e alla relazione dell'organo di gestione.

Emendamento

(14) Le autorità nazionali competenti devono controllare il completamento e la legittimità del trasferimento della sede legale della SPE in un altro Stato membro. Occorre garantire l'accesso tempestivo degli azionisti, dei creditori e dei dipendenti alla proposta di trasferimento, ***basata su un previo progetto di trasferimento che dovrebbe essere fiscalmente neutrale e spiegare i motivi economici e giuridici della proposta di trasferimento***, e alla relazione dell'organo di gestione.

Or. en

Motivazione

La decisione di trasferire la sede della società dovrebbe essere adottata innanzitutto per motivi economici e giuridici e non per ragioni opportunistiche o per evitare l'imposizione fiscale. È pertanto necessario che prima della procedura decisionale venga presentato un chiaro progetto di trasferimento della società.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Regime fiscale

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione presenta una proposta legislativa concernente un regime contabile e fiscale specifico per le SPE, che preveda una base fiscale comune e un sistema di consolidamento dei profitti e

delle perdite.

Or. en

Motivazione

Il regime relativo alle SPE dovrebbe essere praticabile, semplice e coerente con gli obiettivi e i vantaggi del mercato interno. Vi è la necessità di definire un regime fiscale comune specifico alla SPE per evitare gli oneri e i costi associati all'ottemperanza a diversi sistemi fiscali nazionali, per garantire a tutte le SPE parità di condizioni e per evitare distorsioni della concorrenza e una concorrenza fiscale dannosa. Per essere realizzabile, la SPE dovrebbe essere un sistema che applica pienamente il 28° regime, in modo da consentire l'armonizzazione e la coerenza nel mercato interno, evitando il più possibile di rimandare a diversi diritti nazionali degli Stati membri. Inoltre, un regime fiscale europeo singolo e semplice renderebbe la forma e lo statuto della SPE più interessanti per le piccole imprese.

Emendamento 9

**Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 ter

Regime contabile

***Entro il 31 dicembre 2010 la
Commissione presenta una proposta
legislativa relativa a un regime contabile
basato su norme contabili specifiche per
le SPE.***

Or. en

Motivazione

Il regime relativo alle SPE dovrebbe essere praticabile, semplice e coerente con gli obiettivi e i vantaggi del mercato interno. Vi è la necessità di definire un regime comune contabile specifico per le SPE, complementare a un regime fiscale comune, al fine di evitare gli oneri e i costi associati all'ottemperanza a diversi diritti nazionali, per garantire a tutte le SPE parità di condizioni ed evitare distorsioni della concorrenza. Per essere realizzabile, la SPE dovrebbe essere un sistema che applica pienamente il 28° regime, in modo da consentire l'armonizzazione e la coerenza nel mercato interno, evitando il più possibile di rimandare a diversi diritti nazionali degli Stati membri. Inoltre, un regime contabile europeo singolo e semplice renderebbe la forma e lo statuto della SPE più interessanti per le piccole imprese.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 quater

Banca dati

Fatti salvi gli articoli 9, paragrafo 1, e 46, paragrafo 2, la Commissione istituisce e coordina una banca dati per le SPE, disponibile su un sito web pubblico, al fine di pubblicare, raccogliere e divulgare informazioni e dati riguardanti le SPE, e in particolare:

- a) la loro registrazione;***
- b) la loro sede, amministrazione centrale o sede operativa principale nella Comunità e, se del caso, le loro succursali;***
- c) i loro certificati di solvibilità;***
- d) eventuali proposte di trasferimento o trasferimento della sede legale;***
- e) ogni registrazione nello Stato membro ospitante o cancellazione dal registro negli Stati membri di origine;***
- f) qualsiasi trasformazione, fusione o scissione;***
- g) qualsiasi scioglimento.***

Or. en

Motivazione

È importante garantire a livello europeo la diffusione di informazioni sulle SPE stabilite nell'UE al fine di garantire la coerenza tra il regime specifico delle SPE e l'appropriata dimensione del mercato interno, creare trasparenza per il mercato e contribuire al coordinamento tra le autorità nazionali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La pubblicazione della sede della società nonché dell'amministrazione centrale o sede operativa principale avviene nella banca dati di cui all'articolo 4 quater e nel sito web della SPE.

Or. en

Motivazione

È importante garantire la pubblicità a livello europeo per le SPE stabilite nell'UE al fine di garantire coerenza tra il regime specifico della SPE e l'appropriata dimensione del mercato interno.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) il numero di dipendenti della SPE;

Or. en

Motivazione

L'informazione è importante in quanto la dimensione della società e il numero di dipendenti determinano trattamenti e disposizioni specifici e differenziati ai sensi del diritto societario nazionale, ove applicabile.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La SPE presenta al registro qualsiasi modifica dei dati o dei documenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g) entro 14 giorni di calendario dal giorno in cui la modifica ha luogo. Dopo qualsiasi modifica dell'atto costitutivo, la SPE presenta al registro il testo completo aggiornato.

Emendamento

5. La SPE presenta al registro qualsiasi modifica dei dati o dei documenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g) entro 14 giorni di calendario dal giorno in cui la modifica ha luogo. **La SPE presenta annualmente al registro qualsiasi modifica dei dati o dei documenti di cui al paragrafo 2, lettera g bis).** Dopo qualsiasi modifica dell'atto costitutivo, la SPE presenta al registro il testo completo aggiornato.

Or. en

Motivazione

Le modifiche concernenti il numero di dipendenti della SPE dovrebbero essere inserite soltanto una volta all'anno.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il documenti e i dati della registrazione di una SPE sono pubblicati nella banca dati di cui all'articolo 4 quater e nel sito web della SPE.

Or. en

Motivazione

È importante garantire la pubblicità a livello europeo per le SPE stabilite nell'UE al fine di garantire coerenza tra il regime specifico della SPE e l'appropriata dimensione del mercato interno.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la denominazione della SPE, l'indirizzo della sua sede legale e, se del caso, il fatto che si trova in stato di liquidazione.

Emendamento

(b) la denominazione della SPE, l'indirizzo della sua sede legale e, se del caso, **dettagli relativi alla sua amministrazione centrale o alla sede operativa principale, l'esistenza di eventuali succursali e** il fatto che si trova in stato di liquidazione.

Or. en

Motivazione

È importante prevedere un sistema di pubblicità adeguato in grado di fornire informazioni pertinenti su una SPE.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il capitale della SPE è di almeno **1 EUR**.

Emendamento

4. Il capitale della SPE è di almeno **10 000 EUR**.

Or. en

Motivazione

È necessario che il capitale azionario minimo obbligatorio della SPE sia più elevato al fine di fornire garanzie ai creditori (sebbene si tratti di una modalità tradizionale e forse non sufficiente).

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. *Se* l'atto costitutivo *lo* richiede, l'organo di gestione della SPE, oltre a conformarsi al paragrafo 1, *firma* una dichiarazione, nel seguito "certificato di solvibilità", prima di una distribuzione, certificando che la SPE sarà in grado di pagare i propri debiti mano a mano che giungono a scadenza, nel quadro della normale attività operativa, entro un anno dalla data della distribuzione. Il certificato di solvibilità viene fornito agli azionisti prima dell'adozione della risoluzione sulla distribuzione di cui all'articolo 27.

Emendamento

2. L'atto costitutivo richiede *che* l'organo di gestione della SPE, oltre a conformarsi al paragrafo 1, *firmi* una dichiarazione, nel seguito "certificato di solvibilità", prima di una distribuzione, certificando che la SPE sarà in grado di pagare i propri debiti mano a mano che giungono a scadenza, nel quadro della normale attività operativa, entro un anno dalla data della distribuzione. Il certificato di solvibilità viene fornito agli azionisti prima dell'adozione della risoluzione sulla distribuzione di cui all'articolo 27.

Or. en

Motivazione

Al fine di rafforzare le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 (in quanto il capitale azionario minimo previsto dall'atto costitutivo di una SPE potrebbe non essere sufficiente come garanzia per i creditori) è utile prevedere un "certificato di solvibilità" obbligatorio.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I certificati di solvibilità sono pubblicati nella banca dati di cui all'articolo 4 quater e sul sito web della SPE.

Or. en

Motivazione

È importante garantire a livello europeo la pubblicità di informazioni concernenti le SPE

stabilite nell'UE.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il trasferimento della sede legale di una SPE è preceduto dall'emissione di un piano di trasferimento, il quale si fonda su motivi economici e giuridici ed è fiscalmente neutrale.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che il trasferimento della sede di una SPE deve derivare da una decisione basata su motivi economici e giuridici e non dall'intento di evitare la tassazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(ba) un piano di trasferimento fiscalmente neutrale indicante i motivi economici e giuridici della proposta di trasferimento;

Or. en

Motivazione

La decisione di trasferire la sede della società dovrebbe basarsi innanzitutto su motivi economici e giuridici e non su ragioni opportunistiche. Occorre pertanto indicare chiaramente tali aspetti prima della procedura decisionale.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) rende pubblica la proposta di trasferimento.

Emendamento

(b) rende pubblica la proposta di trasferimento, ***incluso il piano di trasferimento di cui al paragrafo 1, lettera b bis***);

Or. en

Motivazione

La pubblicazione della proposta di trasferimento deve essere sostanziata da un piano di trasferimento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La proposta di trasferimento corredata del piano di trasferimento è pubblicata nella banca dati di cui all'articolo 4 quater e sul sito web della SPE.

Or. en

Motivazione

È importante garantire a livello europeo la pubblicità di informazioni concernenti le SPE stabilite nell'UE.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. L'organo di gestione della SPE redige una relazione per gli azionisti nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento proposto nonché le sue conseguenze per gli azionisti, i creditori *e* i dipendenti. La relazione è presentata agli azionisti e ai rappresentanti dei dipendenti o, qualora non vi siano tali rappresentanti, direttamente ai dipendenti insieme alla proposta di trasferimento.

Emendamento

3. L'organo di gestione della SPE redige una relazione per gli azionisti nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento proposto nonché le sue conseguenze per gli azionisti, i creditori, i dipendenti *e la comunità locale*. La relazione è presentata agli azionisti e ai rappresentanti dei dipendenti o, qualora non vi siano tali rappresentanti, direttamente ai dipendenti insieme alla proposta di trasferimento.

Or. en

Motivazione

La relazione dovrebbe illustrare altresì le implicazioni per la comunità locale.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La registrazione nello Stato membro ospitante ed eventuali cancellazioni dal registro nello Stato membro di origine sono pubblicate nella banca dati di cui all'articolo 4 quater e sul sito web della SPE.

Or. en

Motivazione

È importante garantire a livello europeo la pubblicità di informazioni concernenti le SPE stabilite nell'UE.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 39

Testo della Commissione

La trasformazione, la fusione e la scissione della SPE è *disciplinata* dal diritto nazionale applicabile.

Emendamento

Fino alla messa a punto a livello comunitario di una serie completa di norme specifiche per le SPE, la trasformazione, la fusione e la scissione della SPE sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.

La trasformazione, la fusione e la scissione della SPE sono pubblicate nella banca dati di cui all'articolo 4 e sul sito web della SPE.

Or. en

Motivazione

La definizione di uno statuto della SPE a livello europeo deve essere accompagnata da una serie completa di norme specifiche alla SPE (riguardanti anche la trasformazione, la fusione e la scissione, lo scioglimento e la nullità nonché la contabilità e la tassazione) affinché questa sia realizzabile e interessante per le piccole imprese nel mercato interno. È altresì importante garantire a livello europeo la pubblicità di informazioni concernenti le SPE stabilite nell'UE.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La liquidazione, l'insolvenza, la sospensione dei pagamenti e procedure analoghe sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile e dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio.

Emendamento

3. Fino alla messa a punto a livello comunitario di una serie completa di norme specifiche per le SPE, la liquidazione, l'insolvenza, la sospensione dei pagamenti e procedure analoghe sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile e dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio.

Or. en

Motivazione

La definizione di uno statuto della SPE a livello europeo deve essere accompagnata da una serie completa di norme specifiche alla SPE (riguardanti anche la liquidazione, l'insolvenza, la trasformazione, la fusione e la scissione, lo scioglimento e la nullità nonché la contabilità e la tassazione) affinché sia realizzabile e interessante per le piccole imprese nel mercato interno.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'eventuale scioglimento di una SPE è pubblicato nella banca dati di cui all'articolo 4 quater e sul sito web della SPE.

Or. en

Motivazione

È importante garantire a livello europeo la pubblicità di informazioni concernenti le SPE stabilite nell'UE.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 41

Testo della Commissione

Emendamento

La nullità della SPE è disciplinata dalle disposizioni del diritto nazionale applicabile che attuano l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b), c) e e), salvo il riferimento di cui alla lettera c) all'oggetto sociale della società, e l'articolo 12 della direttiva 68/151/CEE.

Fino alla messa a punto a livello dell'UE di una serie completa di norme specifiche per le SPE, la nullità della SPE è disciplinata dalle disposizioni del diritto nazionale applicabile che attuano l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b), c) e e), salvo il riferimento di cui alla lettera c) all'oggetto sociale della società, e l'articolo 12 della direttiva 68/151/CEE.

Or. en

Motivazione

La definizione di uno statuto della SPE a livello europeo deve essere accompagnata da una serie completa di norme specifiche alla SPE (riguardanti anche la nullità, la liquidazione, l'insolvenza, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento, nonché la contabilità e la tassazione) affinché sia realizzabile e interessante per le piccole imprese nel mercato interno.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri nei quali non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) possono richiedere alla SPE avente sede legale nel loro territorio di esprimere il capitale nella moneta nazionale. **La** SPE **può altresì** esprimere il **suo** capitale in euro. Il tasso di conversione moneta nazionale/euro è quello dell'ultimo giorno del mese precedente la registrazione della SPE.

Emendamento

1. Gli Stati membri nei quali non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) possono richiedere alla SPE avente sede legale nel loro territorio di esprimere il capitale nella moneta nazionale. **Tali SPE possono inoltre** esprimere il **proprio** capitale in euro. Il tasso di conversione moneta nazionale/euro è quello dell'ultimo giorno del mese precedente la registrazione della SPE.

Or. en

Motivazione

È più opportuno che per le SPE aventi sede legale nel territorio di uno Stato membro con valuta nazionale diversa dall'euro sia prevista la possibilità di esprimere il proprio capitale sia nella valuta locale che in euro.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La SPE **può preparare** e **pubblicare** in euro i propri conti annuali e, laddove applicabile, consolidati in Stati membri in cui non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). **Tuttavia**

Emendamento

2. La SPE **prepara** e **pubblica sia nella valuta nazionale che in** euro i propri conti annuali e, laddove applicabile, consolidati in Stati membri in cui non si applica la terza fase dell'Unione economica

tali Stati membri possono altresì richiedere alle SPE di preparare e pubblicare i propri conti annuali e, laddove applicabile, consolidati nella moneta nazionale conformemente al diritto nazionale applicabile.

e monetaria (UEM).

Or. en

Motivazione

È più opportuno che per le SPE aventi sede legale nel territorio di uno Stato membro con valuta nazionale diversa dall'euro sia prevista la possibilità di preparare e pubblicare sia nella valuta nazionale che in euro i propri conti annuali e, laddove applicabile, quelli consolidati.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 cooperano tra loro per garantire che i documenti e i dati delle SPE di cui all'articolo 10, paragrafo 2 siano accessibili anche tramite i registri di tutti gli altri Stati membri.

Emendamento

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 cooperano tra loro per garantire che i documenti e i dati delle SPE di cui all'articolo 10, paragrafo 2 siano accessibili anche tramite i registri di tutti gli altri Stati membri, ***la banca dati di cui all'articolo 4 quater e il sito web della SPE.***

Or. en

Motivazione

È importante garantire un'adeguata cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione affinché le informazioni concernenti le SPE siano messe a disposizione nei registri degli Stati membri nonché nella banca dati e nel il sito web delle SPE.